SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ---

8° COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

81° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta:

- « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (75) (D'iniziativa dei senatori Tanga ed altri);
- « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (291) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);
- « Interventi e provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1005) (D'iniziativa del senatore Cucinelli);

« Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati);

approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1912 (1), con assorbimento dei disegni di legge nn. 75, 291 e 1005:

President	I	Pag. 1274, 1275, 1276 e passim												
ARNAUD, S	otto	seg	re	tar	io	đi	S	tat	0	pe	r	i l	a-	
vori publ	olici								1	276	j,	127	79,	1280
CUCINELLI												127	75,	1281
CROLLALAN	ZΑ													1279
GROSSI .														1276

⁽¹⁾ Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Ulteriori provvidenze per la ricostruzione della rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

8a COMMISSIONE

81° Resoconto sten. (14 maggio 1975)

Maderchi			Pa	ıg.	12	276,	12	78,	1	279	e	pa	ıssim
Mingozzi .													1277
Tanga, relat	ore	e a	lla	Co	m	mis	sioi	ıе			127	74,	1276
									1	279) e	pc	issim

Discussione e rinvio:

« Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Canavella d'Adige » (2018):

Presiden													ass i m
Arnaud,	sot	to	seg	rei	ari	io	ai	5	tai	to	per	ı la-	
vori pub	blic	ci											1272
CROLLALA	NZA									1	270,	1271,	1273
GROSSI.												1273,	1274
MADERCH	Ι											1271,	1273
Samonà										1	270,	1271,	1273
SANTONAS	STAS	0,	rei	late	ore	a	11a	C	on	ım	issio	ne .	1268
												1272.	1273

Discussione e rinvio:

« Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2051) (D'iniziativa dei deputati Ianniello ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, 1	eu	atc	re	al	la	Co	m	mi	SSI	one	e	128	4,	1286
CEBRELLI .												128	5,	1286
MADERCHI														1286
SANTONASTASO)													1285
ZACCARI .														1285

Discussione e approvazione:

« Modifiche ed integrazioni al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova » (2052) (D'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENT	T												128	32,	1283
CAVALLI															
Lucchesi,	S	ott	os	egi	et	ari	0	di	S	tat	0	pe	r 1	!a	1283
marina m	er	cai	nti	lе											1283
PACINI, relatore alla Commissione														1282	
ZACCARI													1		1283

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Cavanella d'Adige » (2018)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il cantiere officina di Boretto e per quello di Cavanella d'Adige ».

Prego il senatore Santonastaso di riferire sul disegno di legge.

S A N T O N A S T A S O, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame della Commissione può essere considerato in buona sostanza uno stralcio del disegno di legge n. 1187, riguardante la sistemazione e la difesa del suolo, la cui trattazione, iniziata presso le Commissioni riunite lavori pubblici ed agricoltura, ha subito una sospensione di lunga durata che, a mio avviso, dovrebbe avere ormai termine.

In occasione della trattazione del disegno di legge n. 1187, nella mia relazione rilevavo l'inopportuno inserimento degli articoli 18 e 19 riguardanti la riorganizzazione ed il potenziamento del personale e dei servizi dei cantieri officina di Boretto e di Cavanella d'Adige in un disegno di legge che aveva tutte le caratteristiche di una legge quadro per la difesa idrogeologica. Mi fa piacere constatare che con lo stralcio attuale viene accolto quel mio suggerimento.

Il cantiere officina di Boretto ed il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige sono destinati al servizio di dragaggio, segnalazioni e manovre di conche di navigazione, nonchè alla manutenzione di canali navigabili ricadenti nella competenza territoriale del Magistrato alle acque di Venezia e del Magistrato per il Po.

La riorganizzazione ed il potenziamento del personale e dei servizi ha rappresentato e rappresenta un'esigenza unanimemente riconosciuta. Basti pensare che, per l'assoluta inadeguatezza degli organici, si è dovuto far ricorso a prestazioni di imprese specializzate per la fornitura delle maestranze qualificate occorrenti per la formazione degli equipaggi dei mezzi draganti e di segnalazione. Il ricorso a queste soluzioni di ripiego, imposto dalla necessità, oltre a non dare garanzie sufficienti nell'eventualità di piene, ha comportato sempre maggiori difficoltà ed avrebbe potuto dar luogo ad una pericolosa sospensione dei servizi.

Passando ad analizzare il testo del disegno di legge si rileva che l'articolo 1 prevede l'istituzione di un apposito ruolo di personale operaio per la realizzazione dei compiti affidati al cantiere-officina di Boretto. Gli anticoli 2 e 3 dettano norme per l'inquadramento a ruolo, sia degli operai dell'Amministrazione già in servizio a Boretto, sia del personale operaio utilizzato per compiti di dragaggio e segnalazione da imprese assuntrici del relativo appalto, nonchè per l'espletamento di concorsi per i posti eventualmente ancora vacanti dopo l'effettuazione dei predetti inquadramenti. Con l'articolo 4 l'impianto di Cavanella d'Adige viene trasformato un cantiere-officina alle dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia. Con gli articoli 5 e 6 viene istituito un apposito ruolo di personale operaio per detto cantiere-officina e vengono definite modalità di inquadramento in tale ruolo del personale operaio già in servizio a Cavanella d'Adige. Con l'anticolo 7 viene disposto l'espletamento di pubblici concorsi per la copertura delle eventuali vacanze dei cennati ruoli. Con l'articolo 8 viene sancito il divieto dell'utilizzazione del personale addetto ai due cantieri in compiti diversi da quelli istituzionali. Gli articoli 9 e 11 autorizzano l'erogazione, rispettivamente, di 2.500 milioni e di 1.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in tre esercizi finanziari, a partire dal 1975, per il potenziamento del parco effossorio del cantiere di Boretto e di quello di Cavanella d'Adige. Con gli articoli 10 e 12 si fissa rispettivamente la competenza dell'Ufficio speciale del genio civile per il Po per i programmi di attuazione di cui all'articolo 9, che saranno poi approvati dal Magistrato per il Po, nonchè la competenza del Magistrato alle acque di Venezia per i programmi di

cui all'articolo 11. Con gli articoli 13 e 14 si indicano i capitoli su cui far gravare la spesa per il personale operaio dei due cantieri-officina e si prevede in lire 170 milioni l'onere derivante dall'applicazione del presente disegno di legge per l'anno finanziario 1975.

Ho predisposto alcuni emendamenti al disegno di legge, in buona parte di carattere formale, ma alcuni anche di sostanza. All'articolo 2, propongo di sostituire le parole: « a quella rivestita », con le altre: « alle mansioni effettivamente svolte risultanti da atti certi dell'amministrazione ». Il senso di questo emendamento mi sembra chiaro: poichè, sia nel cantiere-officina di Boretto sia nell'impianto di Cavanella d'Adige non esistono delle vere e proprie qualifiche, è necessario riferirsi alle mansioni e naturalmente a quelle che siano effettivamente svolte, risultanti da atti certi dell'amministrazione.

All'articolo 3 suggerirei di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il limite massimo di età, a condizione che anteriormente al 1º luglio 1974:

abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso cantiere;

ovvero sia stato addetto alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia alle dipendenze di ditte appaltatrici per i servizi inerenti al cantiere stesso;

ovvero sia stato socio in cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto personale è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale per il Po ». All'articolo 6 propongo di introdurre lo stesso emendamento suggerito all'articolo 2. All'articolo 7, invece, propongo un emendamento di carattere formale inteso a sostituire il testo dell'articolo stesso con il seguente: « I posti rimasti vacanti nei ruoli di cui agli annessi quadri $A \ e \ B$ dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 6, saranno conferiti mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Un'altra modifica formale riguarda l'articolo 8, il cui testo propongo di sostituire con il seguente: « Il personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge non può essere utilizzato per compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 nè essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici ».

All'articolo 9 propongo di inserire, dopo la parola: « sorveglianza », le altre: « nonchè per la manovra delle conche ». All'articolo 10, dopo la parola « predisposti », propongo di aggiungere le altre: « sentite le regioni interessate ». Quest'ultimo emendamento s'illustra da sè, dato che per quanto riguarda la materia dei lavori pubblici è a tutti nota la necessità di tener presenti le competenze regionali.

Concludo pregando la Commissione di volere approvare il disegno di legge con gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santonastaso per l'ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

S A M O N A. Il problema di cui si occupa il disegno di legge è molto importante e non credo che la nostra superficiale conoscenza della materia ci consenta di apportare degli emendamenti che siano rispondenti alla realta, soprattutto per quanto riguarda l'organico del personale e la sua specializzazione. Sarebbe stato necessario approfondire la problematica in esame, quanto meno attraverso l'audizione di un rappresentante del Magistrato per il Po; perchè oggi come oggi, a meno che non ci sia un illustre idraulico

che ci istruisca, ci troviamo di fronte ad una materia che conosciamo molto poco e che si presenta piena di interrogativi.

CROLLALANZA. Mi vorrà scusare il collega Samonà, ma non comprendo la ragione per cui egli abbia delle perplessità e comunque desideri addirittura una specie di indagine conoscitiva per l'approvazione di questo disegno di legge.

S A M O N À . Quanto meno bisogna avere un'illustrazione di certi aspetti.

CROLLALANZA. La materia trattata da questo disegno di legge ha formato oggetto, fin dalla passa legislatura, di attento approfondamento da parte della nostra Commissione che, dopo il lavoro veramente pregevole della Commissione De Marchi, ha svolto una propria indagine per potersi rendere conto della situazione idrogeologica del nostro Paese e delle esigenze piu urgenti per quanto riguarda la sistemazione dei grandi corsi d'acqua tra i quali, soprattutto, il Po. Le officine di cui ci occupiamo hanno un'importante funzione e vanno perciò adeguatamente potenziate, sia come attrezzature meccaniche sia come personale, oggi assolutamente insufficiente.

Vorrei aggiungere che non riuscendo ancora le Commissioni congiunte lavori pubblici e agricoltura ad approvare il disegno di legge di finanziamento per la sistemazione idrogeologica e per la difesa del suolo è stato quanto mai opportuno stralciare gli articoli relativi ai cantieri-officina per farne oggetto del disegno di legge in discussione.

Dobbiamo poi cogliere l'occasione per rivolgere un voto al Governo affinchè sia sviluppata la rete delle idrovie in modo da intensificare il servizio di cabotaggio per il trasporto economico di merci povere.

Per concludere ritengo che il provvedimento sia meritevole di approvazione, con gli emendamenti illustrati dal relatore.

GROSSI. Il disegno di legge che stiano esaminando riveste un'importanza particolare per la navigazione interna e per i trasporti. Però non dobbiamo trascurare un

aspetto altrettanto importante, quello relativo alla difesa del suolo, perchè è evidente che ciò che può servire alla navigazione interna, per altri aspetti, seppur indiretti, è strettamente legato alla difesa del suolo, per quanto riguarda soprattutto la manutenzione dei fondi dei fiumi e la difesa delle sponde.

Non ho potuto ascoltare la relazione del collega Santonastaso e non so quali osservazioni il relatore abbia esposto alla Commissione, ma è chiaro che uno degli aspetti fondamentali del disegno di legge è quello concernente la situazione del personale, che attualmente si trova in una posizione giuridica non ben definita.

Al riguardo mi sembrano opportune talune modifiche al testo del provvedimento che mi riservo di proporre in sede di esame degli articoli.

Esprimo comunque fin d'ora il giudizio favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge.

MADERCHI. Sarebbe stato opportuno che il problema in esame oggi fosse stato affrontato a suo tempo, nel contesto generale dei provvedimenti relativi alla difesa del suolo, la cui discussione è rimasta in sospeso. In quella occasione avevamo considerato il problema dei cantieri-officina e avevamo cercato di trovare una soluzione coerente. Purtroppo il Governo non ha ritenuto di dovere accogliere la proposta formulata unitariamente dalla Commissione e l'ha trascurata al punto che oggi siamo arrivati alla necessità di dovere affrontare il problema prescindendo dal generale contesto delle misure per la difesa del suolo.

Ciò nonostante, non ci opporremo all'approvazione del disegno di legge in esame, rendendoci conto che, ove così facessimo, danneggeremmo soltanto il personale che è stato utilizzato nei lavori di competenza dei cantieri-officina senza alcun inquadramento, senza le garanzie necessarie, compiendo sempre il proprio dovere.

Intendiamo però sottolineare, ancora una volta, la necessità che il Governo, di fronte a proposte coerenti, elaborate con notevole impegno da organi legislativi, dia delle risposte concrete. Secondo me è inammissibile

che il Governo non tenga in alcun conto il disegno di legge di iniziativa parlamentare sulla difesa del suolo che è stato il frutto di un'adeguata elaborazione.

CROLLALANZA. Stanno ancora litigando circa le competenze!

M A D E R C H I . No, caro collega, non stanno litigando perchè sono sempre d'accordo per non fare niente, mentre tutto sta andando sempre verso il peggio, questa è la verità! Lo abbiamo potuto constatare questa mattina in sede di Commissioni riunite per quanto riguarda l'edilizia universitaria; lo stiamo constatando in questo momento per la difesa del suolo e lo possiamo constatare su qualsiasi altro problema.

Detto questo, anche io ritengo che nel corso della discussione sarà necessario inserire una serie di modifiche, richieste dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali, per rendere il disegno di legge più coerente coi fini che si vogliono realizzare, cioè l'assorbimento e la migliore utilizzazione del personale di questi cantieri. Presenteremo, quindi, degli emendamenti per taluni articoli che, a nostro giudizio, hanno bisogno di essere modificati.

S A M O N A. Vorrei ribadire l'esigenza di un adeguato approfondimento del problema in discussione. Posso dire che avendo visitato una di queste officine ho potuto riscontrare molte deficienze che devono essere corrette. Di dragaggi del Po si parla sin dal 1961-62, quando facevamo i piani per il Polesine. Già allora si diceva che le officine erano da potenziare sia specializzando il personale che ammodernando gli impianti...

M A D E R C H I . Ma non è stato fatto niente, non riescono nemmeno a pagare gli stipendi ai dipendenti!

S A M O N À. Mi vergogno a dirlo, ma qui si ripetono delle cose soltanto per « sentito dire », perchè nessuno ha ufficialmente dato delle risposte a questi problemi più volte sollevati e ormai da molti anni.

PRESIDENTE. Con questo disegno di legge ci auguriamo di colmare quelle lacune che anche lei, senatore Samonà, ha rilevato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SANTONASTASO, relatore alla Commissione. Desidero aggiungere alcune considerazioni. Innanzitutto vorrei ricordare che l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo condotta dalla nostra Commissione ha portato all'elaborazione di un disegno di legge di iniziativa parlamentare che fu presentato nella quinta legislatura e successivamente in questa; il disegno di legge, che reca il n. 632 ed è stato presentato il 1º dicembre 1972, agli articoli 12 e 13, prevede le norme che sono alla base dell'attuale disegno di legge stralcio, così come ho detto nella relazione. Tali norme sono state riportate integralmente nel disegno di legge n. 1187, d'iniziativa governativa. Di questo argomento si è forse anche troppo discusso in Commissione, basta guardare la documentazione relativa. Ne abbiamo parlato anche in sede di relazione sul disegno di legge numero 1187, perchè - come la Commissione ricorderà - ci siamo fermati alla discussione generale dopo un dibattito amplissimo: aspettavamo dal Governo delle proposte definitive e organiche - ricordo che c'è stato un dissenso in proposito tra Ministero dell'agricoltura e Ministero dei lavori pubblici — che però a tutt'oggi ancora non ci sono

Avviare un'altra indagine conoscitiva — come mi pare voglia il senatore Samonà — implica una ulteriore perdita di tempo. Io credo che pochi disegni di legge possano vantare un simile travaglio e pertanto penso che la Commissione abbia tutti gli elementi per valutare e votare il presente disegno di legge. D'altronde il provvedimento al nostro esame è uno stralcio di quello più ampio di cui abbiamo parlato poichè i due argomenti che qui si trattano non hanno niente a che vedere con il problema più generale della difesa del suolo: hanno un'importanza, specifica e particolare. È chiaro comunque che non si può essere soddisfatti di

come sono andate le cose, poichè il problema generale viene accantonato e a questo proposito prego l'onorevole Sottosegretario di farsi interprete dell'esigenza di accelerare l'iter del disegno di legge n. 1187.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole alla rapida approvazione del presente disegno di legge per le ragioni che sono state ampiamente illustrate dal relatore; certo sarebbe stato auspicabile che anche questo problema avesse potuto trovare soluzione in un quadro organico, cioè nell'ambito del disegno di legge per la soluzione dei problemi della difesa del suolo, ma poichè la discussione di quel provvedimento avrebbe portato molto in là nel tempo, malgrado la nostra intenzione di accelerarne al massimo l'iter, il Governo, anche su richiesta delle organizzazioni sindacali e per affrontare una situazione che non è ormai più dilazionabile, ha ritenuto di presentare questo disegno di legge stralcio, non contraddittorio con le tesi sostenute dalla Commissione di indagine che a suo tempo qui in Senato si occupò del problema.

Detto questo, assicuro il relatore e la Commissione che mi farò portatore della loro legittima richiesta di accelerare l'*iter* del provvedimento sulla difesa del suolo. Il Governo accetta gli emendamenti presentati dal relatore, riservandosi di pronunciarsi sugli altri che verranno presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati all'Ufficio speciale del genio civile per il Po ed al cantiere-officina di Boretto e istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro A.

A quest'articolo i senatori Maderchi, Cebrelli, Cavalli e Mingozzi propongono un emendamento soppressivo delle parole: « all'Ufficio speciale del genio civile per il Po ed ».

I senatori Maderchi, Cebrelli, Cavalli e Mingozzi hanno anche presentato, sempre all'articolo 1, il seguente emendamento aggiuntivo: « Il cantiere stesso è autorizzato, altresì, a costruire mezzi nautici ed attrezzature inerenti ai servizi d'istituto ».

Il senatore Grossi, a sua volta ha presentato, sempre all'articolo 1, un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma: « È affidata al Magistrato per il Po e a quello per le acque di Venezia, sentiti i sindacati competenti, la destinazione definitiva del personale necessaria alle specifiche funzioni dell'Ufficio speciale del genio civile e del cantiere officina di Boretto ».

GROSSI. L'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 è stato da me presentato al fine di evitare un inconveniente che spesso si verifica nella vita del cantiere-officina: la commistione, cioè, tra il personale dipendente dall'Ufficio speciale del genio civile e quello dipendente dal cantiere. Poichè succede che vi sono travasi di personale non molto giustificati, sembra opportuno dare una sistemazione definitiva agli uffici, operando una distinzione tra quello che è il personale dipendente dal cantiere e quello dipendente dal genio civile.

Poichè nel disegno di legge non appaiono distinzioni specifiche, suggerirei che il Magistrato per il Po e il Magistrato per le acque di Venezia procedano ad una definitiva assegnazione del personale, in modo da evitare per il futuro tutto ciò che è accaduto finora.

S A M O N À . La dizione del suo emendamento, senatore Grossi, non è chiara.

GROSSI. Se vogliamo, possiamo precedere alla sua correzione Vorrei però che non andasse persa di vista la finalità del mio emendamento, che è quella di dare una defiinitiva sistemazione al personale. Quelle che sono le competenze dell'Ufficio speciale per 11 genio civile vanno rispettate.

 $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Forse potrebbe dirsi meglio in questo modo: « L'assegnazione definitiva del personale e la sua destinazio-

ne alle specifiche funzioni, sono affidate al Magistrato per il Po».

CROLLALANZA. Non c'è bisogno di dire questo: è implicito.

GROSSI. Ce n'è bisogno, perchè se si tratta di un ruolo unico, potrebbe succedere che il travaso del personale dall'una allaltra parte continui ancora come per il passato.

CROLLALANZA. Ma questo avviene anche negli altri uffici del genio civile.

SANTONASTASO, relatore alla Commissione. All'articolo 1 si può istituire un ruolo apposito.

CROLLALANZA. La distinzione può essere fatta come punto di partenza che non impedisca tuttavia, una volta sopravvenute esigenze particolari e specifiche, che il personale di Boretto sia mandato a Cavanella d'Adige o viceversa.

GROSSI. La distinzione non è tra i due cantieri, ma tra i cantieri e il genio civile.

MADERCHI. Non credo sia accettabile la proposta di istituire un ruolo del personale operaio per l'espletamento dei compiti affidati all'Ufficio speciale del genio civile e al cantiere-officina di Boretto. Bisogna dire più giustamente, come noi proponiamo, che è istituito un ruolo del personale operaio come riportato dalla tabella A, per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere. Che poi il cantiere svolga le operazioni che l'Ufficio speciale del genio civile indica, è pacifico: nell'ordinamento degli uffici periferici del Ministero le cose vanno in questo modo. Ma non si può dire che, per l'espletamento dei compiti, istituiamo un ruolo di personale operaio del cantiere e dell'Ufficio del genio civile. Questo è un ruolo del personale del cantiere-officina, istituito per i compiti del cantiere-officina. Gli operai del cantiere di Boretto sono operai specia-

lizzati di quel cantiere, non dell'Ufficio speciale del genio civile per il Po, che ha i suoi ruoli e le sue attribuzioni.

GROSSI. Così com'è formulato, l'articolo 1 potrebbe far pensare che i ruoli dei quadri A e B siano ripartiti. È chiaro che se il Governo dicesse che il ruolo previsto nei quadri A e B è adibito soltanto alle due officine, allora avrebbe ragione. Ma nel caso in cui occorresse del personale operaio anche all'Ufficio speciale del genio civile per il Po, allora proporrei di fare una distinzione, in base alla quale si sappia in partenza chi sta da una parte e chi dall'altra.

PRESIDENTE. Poichè durante la discussione dovremo imbatterci in diversi emendamenti, per il loro coordinamento penso sarebbe il caso di costituire, sotto la presidenza del relatore, una Sottocommissione della quale sia chiamato a far parte un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (75), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (291), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;
- « Interventi e provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1005), d'iniziativa del senatore Cucinelli;
- « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economi-

ca delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (1912), risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cirillo ed altri; Vetrone (Approvato dalla Camera dei deputati);

approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1912, con assorbimento dei disegni di legge nn. 75, 291 e 1005

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 » (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirillo, Vetrano, Napolitano, Biamonte, Di Marino, Jacazzi, Raucci, Conte, D'Angelo, D'Auria, Di Gioia, Flamigni, Giovannini, Maschiella, Masullo, Pistillo, Sandomenico, Sbriziolo De Felice Eirene, Tedeschi, Vania; Vetrone), già approvato dalla Camera dei deputati; « Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per lo sviluppo globale delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », d'iniziativa dei senatori Tanga, Barra, De Vito e Ricci; « Provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Chiaromonte, Borraccino, Rossi Raffaele, Sabadini e Specchio; « Interventi e provvedimenti per il completamento della ricostruzione e per la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 », d'iniziativa del senatore Cucinelli.

Ricordo che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Cucinelli.

T A N G A, relatore alla Commissione. Dopo il parere espresso dalla 5^a Commissione, ritengo che dobbiamo passare all'esame degli articoli riferendoci come testo base al disegno di legge n. 1912. Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Cucinelli, non so se dobbiamo considerarli ritirati.

C U C I N E L L I . Li ho presentati e li mantengo.

PRESIDENTE. Essendo pervenuto il parere contrario della Commissione bilancio, che è vincolante per la Commissione di merito, gli emendamenti non possono essere esaminati.

C U C I N E L L I . Siamo in sede deliberante e credo che si debba applicare lo stesso regolamento che si applica in Aula.

PRESIDENTE. In Commissione è diverso. L'articolo 40 del regolamento prevede che quando la 5ª Commissione esprime parere contrario all'approvazione di un disegno di legge che comporti nuovi e maggiori spese, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere.

Ciò significa che se entriamo nel merito degli emendamenti sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, il disegno di legge viene automaticamente rimesso all'Assemblea.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1912, al quale ci riferiamo come testo base, di cui do lettura:

Art. 1.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, i proprietari di tutte le unità immobiliari comprese in un edificio danneggiato allorquando sia disposta la totale demolizione del fabbricato.

La relativa domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di notificazione all'interessato del provvedimento che dispone la demolizione.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso ai pro-

prietari di unità immobiliari emigrati al l'estero per motivi di lavoro anche successivamente alla data del terremoto, purchè conservino la cittadinanza italiana, secondo le norme stabilite per i prestatori di lavoro subordinato, pubblico e privato, di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

(È approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui all'articolo precedente, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento del finanziamento della perizia ancorchè la ricostruzione avvenga su area diversa ».

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 7 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è aggiunto il seguente comma:

« Gli impegni di spesa relativi alla concessione dei contributi di cui al comma precedente, possono essere assunti in ciascun esercizio per importi non superiori allo stanziamento dell'esercizio stesso e dei due successivi purchè i relativi pagamenti si effettuino entro i limiti dei rispettivi stanziamenti ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« L'importo del contributo concesso per la ricostruzione o riparazione è erogato nel modo seguente:

30 per cento a titolo di anticipazione;

30 per cento dopo il completamento del rustico, a seguito della dichiarazione del di-

rettore dei lavori approvata dall'ufficio del genio civile;

30 per cento dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori rilasciata dal direttore dei lavori, approvata dall'ufficio del genio civile;

10 per cento dopo il collaudo da effettuarsi entro un anno dal certificato di regolare esecuzione dei lavori ».

Il senatore Tanga propone un emendamento all'ultimo comma, inteso a sostituire le parole « dal certificato di regolare esecuzione », con le altre: « dalla ultimazione ». Perchè sembra che il certificato di regolare esecuzione non dica tutto.

T A N G A , relatore alla Commissione. Può ritardare, mentre l'ultimazione dei lavori è dichiarata dal direttore.

MADERCHI. E se i lavori sono ultimati non in maniera regolare?

GROSSI. Il certificato di regolare esecuzione è sostitutivo del collaudo, in genere, quando i lavori non superano una certa cifra; però è l'atto che amministrativamente definisce una volta per sempre la regolarità della posizione.

A R N A U D , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho nessuna difficoltà a lasciare il testo così com'è, ma la ragione per cui si propone la modifica è facilmente comprensibile. Quando si parla di un 10 per cento dopo il collaudo, è evidente che ci si riferisce ad una quota che viene data dopo che sia stato accertato (altrimenti non si capirebbe a che cosa serva il collaudo) che i lavori sono stati effettivamente ultimati.

Se il collaudo accerta che i lavori non sono stati rispettosi delle norme prestabilite o addirittura non sono stati ultimati, cade la possibilità, naturalmente, di dare questa quota.

In sostanza, dicendo « dall'ultimazione dei lavori », la norma ha un senso; dicendo invece « dal certificato di regolare esecuzione » — che verrebbe non si sa bene quando, dopo l'anno entro cui è avvenuto il col-

laudo — si rischierebbe di allungare i termini.

GROSSI. A mio avviso il collaudo, nei termini in cui viene così espresso, sarà il collaudo delle opere, perchè non possiamo avere il collaudo e contemporaneamente anche il certificato di regolare esecuzione. L'uno e sostitutivo dell'altro.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La modifica, ripeto, è puramente formale, quindi siamo anche disposti a lasciare il testo così com'è. L'interesse, ovviamente, è quello di abbreviare le procedure per gli interessati.

M A D E R C H I . Convengo sull'opportunità di questa modifica.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo delle parole « dal certificato di regolare esecuzione », con le altre: « dall'ultimazione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

I benefici di cui al primo comma dell'articolo 16 e all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche nel caso delle sole pertinenze di fabbricati rurali, per il ripristino della consistenza volumetrica esistente al momento del terremoto del 1962.

(È approvato).

Art. 7.

Qualora nel piano di ricostruzione, debitamente approvato, di cui al primo comma

dell'articolo 21 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sia previsto il trasferimento totale o parziale dell'abitato, hanno titolo alla concessione del contributo di cui all'articolo 3 della legge predetta, e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i proprietari di immobili per un massimo di tre unità immobiliari indipendentemente dal danno subito.

La domanda per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma deve essere prodotta entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano, o, qualora il piano sia già stato approvato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

I limiti di contributo di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, sono elevati nelle misure previste dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973. n. 837. in favore dei proprietari che alla data del 1º gennaio 1973 non abbiano iniziato la ricostruzione o riparazione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal terremoto.

A favore del proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata, costituita da non più di tre vani utili e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia, che sia composta di almeno sei membri, il limite massimo del contributo è elevato a lire 9 milioni.

Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui ai commi precedenti, relativi anche all'acquisto dell'area nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, saranno concessi anche ai proprietari che intendono ricostruire l'abitazione in comune diverso da quello in cui è ubicata purchè nell'ambito del territorio dei comuni determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la ricostruzione dei fabbricati rurali ed annesse pertinenze ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

M I N G O Z Z I . Mi scusi, signor Presidente, vorrei proporre un emendamento a questo articolo. Al terzo comma si dice: « Limitatamente ad una sola unità immobiliare, i contributi di cui al comma precedente, relativi anche all'acquisto . . . ». Credo che i proponenti in questo caso non intendessero che questi contributi fossero erogati solo a famiglie numerose, ma comunque a tutti quelli che trasferiscono i propri immobili in altra sede. Mi sembra giusto, quindi, riferirsi non « al comma precedente », ma piuttosto « ai commi precedenti ».

PRESIDENTE. Il senatore Mingozzi ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma dell'articolo 8, le parole « al comma precedente » con le altre: « ai commi precedenti ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Mingozzi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 9.

L'ufficio competente provvede all'aggiornamento degli importi ammessi a contributo, in base a perizie già approvate, purchè i lavori non siano stati iniziati alla data del 1º gennaio 1973, con l'applicazione della percentuale di incremento dei prezzi. Il coefficiente di rivalutazione è stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

La norma di cui al precedente comma si applica anche relativamente ai decreti già emessi di concessione del contributo, quando i lavori non siano stati iniziati alla data del 1º gennaio 1973.

(È approvato).

8^a Commissione

81° RESOCONTO STEN. (14 maggio 1975)

Art. 10.

L'articolo 3 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della presente legge ».

A questo articolo è stato presentata un emendamento formale da parte del relatore, senatore Tanga. Ne do lettura: « al·la fine del-l'articolo sostituire le parole: " della presente legge" con le altre: " della legge 5 ottobre 1962, n. 1431" ».

Metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

All'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'approvazione del piano parcellare redatto per l'acquisizione delle aree edificabili ricadenti nei piani di ricostruzione o di zona ai sensi del primo comma del presente articolo comporta la dichiarazione della pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

L'assegnazione delle aree medesime ai richiedenti è effettuata secondo i criteri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, con provvedimento del sindaco, che costituisce titolo per la concessione del contributo per la ricostruzione spettante ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il provvedimento di assegnazione delle aree è revocato qualora nel termine di un anno dalla data della concessione del contributo i lavori di ricostruzione non siano stati iniziati.

Le aree espropriate sulle quali sia stata ultimata la ricostruzione saranno trasferite gratuitamente in proprietà agli assegnatari aventi titolo alla concessione del contributo per la ricostruzione.

La relativa trascrizione sui registri immobiliari e catastali avverrà con apposito provvedimento del sindaco ».

A questo articolo il relatore propone di aggiungere al penultimo comma la seguente frase: « con provvedimento del sindaco da trascrivere a norma dell'articolo 2645 del codice civile » e, correlativamente, di sopprimere l'ultimo comma.

M A D E R C H I . Credo che il sindaco non abbia il potere per fare trascrizioni. Credo che tale potere spetti al consiglio comunale, poichè de aree fanno parte del patrimonio intrasferibile.

PRESIDENTE. La trascrizione avviene *ope legis* e il sindaco emana il provvedimento come capo dell'amministrazione.

MADERCHI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti i due emendamenti, connessi tra loro, presentati dal senatore Tanga, relatore alla Commissione, soppressivo dell'ultimo comma l'uno e aggiuntivo di alcune parole al quinto comma l'altro.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 12.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati adibiti ad esercizi artigianali, commerciali e professionali, si applicano, per 8ª COMMISSIONE

81° Resoconto sten. (14 maggio 1975)

quanto concerne la determinazione dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Art. 13.

Le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero di materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento sono effettuati a cura e a spese dello Stato.

Il relatore propone una diversa formulazione che è soltanto di carattere formale. Ne do lettura: « Sono effettuati a cura e a spese dello Stato, per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento, le espropriazioni, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le opere di urbanizzazione all'uopo occorrenti ». La dizione mi sembra più chiara.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13 nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

Art. 14.

I contributi previsti dalla legge 3 dicembre 1964, n. 1259, e dalla presente legge saranno concessi in relazione agli atti tecnici esibiti sempre che sia stata presentata la domanda di contributo successivamente al 21 agosto 1962 entro i termini stabiliti dagli articoli 16 e 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dall'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1465.

M A D E R C H I . Vorrei sapere che cosa significa.

PRESIDENTE. Significa che i contributi possono essere concessi a chi si mette in regola con la domanda, ai sensi delle leggi citate.

ARNAUD, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi permetto di far pre-

sente che questo testo è il frutto di mesi di lavoro della Sottocommissione all'uopo nominata alla Camera, che ha unificato una serie di progetti di legge. Capisco che possano essere fatte, ad una prima lettura, le osservazioni del tipo di quella del senatore Maderchi, però torno a ripetere che ogni articolo è stato a lungo esaminato e discusso da quella Sottocommissione, che ha trovato, infine, questo tipo di formulazione. Naturalmente il Senato è sovrano di decidere come meglio crede!

M A D E R C H I . Non posso aderire a questo metodo di legiferare, tanto più che nessuno è in grado di rispondere alla mia domanda. Io cittadino, che devo applicare questo articolo, domando che cosa significa l'espressione « atti tecnici ».

PRESIDENTE. Significa quel complesso di documenti di carattere tecnico — perizie, eccetera — che conferiscono il titolo per ottenere i contributi.

Comunque, poichè l'altro ramo del Parlamento ha trattenuto per lungo tempo questo provvedimento, non credo che un nostro ulteriore ritardo pregiudichi gravemente la situazione. Forse un rapido esame da parte di una Sottocommissione potrebbe risolvere per lo meno alcuni dei problemi qui sollevati.

T A N G A, relatore alla Commissione. Ma si tratta soltanto di assicurare la continuità del finanziamento!

M A D E R C H I . Allora approviamo soltanto l'articolo che riguarda il finanziamento e lasciamo in vigore le norme precedenti!

CROLLALANZA. Questa è la dimostrazione dell'errore che si commette ogni volta che ci troviamo in presenza di una calamità, ricorrendo a norme diverse. È la legge-quadro che manca!

MADERCHI. Chiedo che il Governo mi spieghi che cosa significa l'espressione « atti tecnici ». Voglio una indicazio-

ne precisa, da parte del Governo, di come si deve comportare il cittadino per applicare questa legge. Vede, signor Presidente, se vogliamo essere tolleranti, lo possiamo anche essere, ma nelle dovute forme; se invece vogliamo fare degli atti di forza allora chiedo che mi si dia questa spiegazione, perchè non è consentito legiferare in questo modo se vogliamo essere persone responsabili. Ci sono le elezioni in corso, Abbiamo fretta di approvare il disegno di legge? Allora ognuno si assuma le proprie responsabilità.

A R N A U D , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ci sono tutti gli articoli precedenti i quali spiegano ad abundantiam che cosa deve fare il cittadino per ottenere questi benefici. Se volete chiamare gli « atti tecnici » in qualche altra maniera non cambia niente, si tratta sempre della documentazione che viene esibita.

T A N G A , relatore alla Commissione. Possiamo sostituire le parole « atti tecnici » con l'altra « documentazione »? Non credo che cambi molto, comunque è più chiaro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 15.

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 2 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Ai prestatori di lavoro subordinato, pubblici e privati, ai coltivatori diretti, agli artigiani nonchè ai pensionati delle predette categorie e ai pensionati di guerra, compete in ogni caso il contributo di cui alla lettera a) sempre che a formare il reddito complessivo netto assoggettato a imposta com-

plementare per l'anno 1961 i redditi diversi da quelli delle categorie C/1 e C/2 abbiano concorso per un importo complessivo non superiore a lire 300 mila ».

(È approvato).

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo 3 è elevato del dieci per cento per i lavori di riparazione ultimati entro 12 mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di comunicazione del finanziamento della perizia ».

(È approvato).

Art. 17.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, già modificato dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1465, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è revocato qualora le opere non siano state ultimate entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione della anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal competente ufficio ».

(È approvato).

Art. 18.

Ai privati proprietari di aree comprese nei piani di ricostruzione e di zona è consentita l'utilizzazione diretta della superficie indispensabile alla ricostruzione delle proprie unità immobiliari, secondo la tipologia edilizia prevista.

Qualora, nel termine di sei mesi dalla concessione del contributo per la ricostruzione, i lavori non siano stati iniziati, le aree non utilizzate saranno soggette alla

espropriazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259.

(È approvato).

Art. 19.

Per provvedere agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici previsti dagli articoli 1, 18, 20, 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, nonchè dall'articolo 13 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di:

lire 1.000 milioni per l'esercizio 1975; lire 1.000 milioni per l'esercizio 1976; lire 1.500 milioni per l'esercizio 1977; lire 1.500 milioni per l'esercizio 1978. (*E approvato*).

Art. 20.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nei seguenti esercizi:

lire 9.000 milioni nell'esercizio 1975; lire 9.000 milioni nell'esercizio 1976; lire 13.500 milioni nell'esercizio 1977; lire 13.500 milioni nell'esercizio 1978.

Alla concessione dei contributi provvedono le regioni del cui territorio fanno parte i comuni ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

(È approvato).

Art. 21.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a carico dello Stato per l'anno

finanziario 1975, valutato in lire 10.000 milioni, si farà fronte rispettivamente per lire 5.000 milioni a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e per lire 5.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

(E approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C U C I N E L L I . Molto brevemente dirò che questo disegno di legge è portatore della rassegnazione delle popolazioni delle zone colpite dal terremoto.

Abbiamo constatato il modo frammentario attraverso il quale si è arrivati alla stesura di un disegno di legge che, atteso da tredici anni, prevede stanziamenti assolutamente inadeguati ed irrisori rispetto alle richieste e alle attese delle popolazioni interessate. Mi preme comunque far rilevare in questa mia brevissima esposizione che, quando siamo andati al Sud ed abbiamo detto alla gente che era meglio non avere nulla piuttosto che questa elemosina, essa, abituata non so per quale ragione a ricevere le elemosine, ha risposto che era pur sempre meglio avere questo poco.

MADERCHI. È stata abituata ad avere solo elemosina.

CUCINELLI. Teniamo presente che ci troviamo di fronte ad un testo approvato dalla Camera che costituisce tuttavia una presa in giro, dal momento che quanto esso stanzia non è sufficiente neanche per i bisogni più elementari, e non ricopre nemmeno la sesta parte della cifra accertata dal Ministero dei lavori pubblici per le opere di sua competenza.

Torneremo comunque ad occuparci di questi problemi con un altro disegno di legge.

Dopo aver fatto queste dichiarazioni, dalle quali non potevo esimermi, dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il titolo del disegno di legge n. 1912 dovrebbe essere così modificato: « Ulteriori provvidenze per la ricostruzione e la rinascita economica delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimangono assorbiti i disegni di legge nn. 75, 291 e 1005.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni al regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova » (2052), d'iniziativa dei deputati Cattanei ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni all regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, concernente il Consorzio autonomo del porto di Genova », di iniziativa dei deputati Cattanei, Canepa, Bodrito e Lombardi Giovanni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pacini di riferire sul disegno di legge alla Commissione.

PACINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di llegge che oggi stiamo esaminando e che ha già avuto, in data 20 aprille ultimo scorso, l'approvazione della Commissione trasporti della Camera, ha lo scopo di apportare alcune modifiche al testo unico 16 gennaio 1936, n. 801, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Genova.

Tali modifiche si rendono necessarie in quanto, nella tradizionale gestione dei servizi pubblici amministrativi, hanno sempre vieppiù acquistato rilevanza gli aspetti relativi ad attività tipicamente imprenditoriali. Il presente disegno di legge, quindi, intende espressamente riconoscere al Consorzio autonomo del porto di Genova la natura giuridica di Ente pubblico economico.

Desidero ricordare che tale qualificazione è stata già riconosciuta agli enti portuali di Napoli, Trieste e Venezia.

In questo disegno di legge, oltre al riconoscimento del carattere di ente pubblico economico al Consorzio autonomo del porto di Genova, si è inteso anche provvedere a precisare, all'articolo 2, il metodo per la scelta del rappresentante nell'assemblea consortile del settore imprenditoriale pubblico e privato, modificando, pertanto, quanto previsto alla lettera d) dell'articolo 4 del regio decreto n. 801, già ricordato. Inoltre, all'articolo 3 si definiscono le competenze dell'assemblea del consorzio, in ordine non solo al ruolo organico del personale, come prevedeva la lettera t) dell'articolo 8 del regio decreto n. 801, ma anche per quanto si riferisce allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del consorzio, rendendo così più attuali le funzioni dell'assemblea rispetto alla problematica contrattuale che si realizza attraverso gli accordi con le rappresentanze sindacali.

L'articolo 4 del disegno di legge in esame modifica il primo comma dell'articolo 32 del già ricordato decreto n. 801, in relazione particolarmente al numero dei revisoni tecnici e dei conti che sono complessivamente elevati a 7 rispetto ai 4 previsti in precedenza.

Viene modificato, inoltre, anche il terzo comma dello stesso articolo 32, che riguarda la nomina dei revisori dei conti.

Con il presente disegno di legge, essendo stato elevato a 5 il numero dei revisori dei conti, vengono precisati gli organismi e gli enti che hanno competenze per la loro nomina. Lo stesso articolo 5 prevede che il Ministero della marina mercantile dovrà approvare il regolamento con il quale sarà stabilito il trattamento giuridico-economico del

personale del Consorzio, in attività ed in quiescenza. Lo stesso Ministero dovrà anche approvare i provvedimenti innovativi che in materia venissero adottati dal Consorzio stesso prima dell'entrata in vigore del regolamento sopra citato.

Ho illustrato sinteticamente il provvedimento al nostro esame e ne raccomando l'approvazione; desidero anche far presente che la terminologia usata nel primo comma dell'articolo 4 appare un po' estranea all'attuale tecnica giuridica, come pure quella usata al secondo comma dello stesso articolo non appare del tutto precisa per quanto riguarda la nomina del quinto revisore dei conti.

Sembrerebbe perciò opportuna una migliore formulazione dell'articolo 4, il che, ovviamente, rinvierebbe il presente disegno di legge alla Camera dei deputati. Anche per l'articolo 5 ho alcune perplessità circa la mancata precisazione dell'organo del Consorzio che dovrà predisporre ed adottare il regolamento del personale; tuttavia, penso si debba sicuramente ritenere che ciò spetta all'assemblea.

Stante, comunque, l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, mi rimetto al parere dell'onorevole Sottosegretario e dei colleghi circa le eventuali modifiche.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pacini per l'ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLI. Concordo con la relazione del senatore Pacini ed auspico la rapida approvazione del disegno di legge tanto utile al Consorzio autonomo del porto di Genova e ai suoi dipendenti.

Z A C C A R I . A nome del mio Gruppo dichiano il voto favorevole sul disegno di legge in discussione.

LUCCHESI, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo è d'accordo e raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente:

« È costituito un Consorzio obbligatorio — ente pubblico economico — avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla lettera d) dell'articolo 4 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole « da un rappresentante degli industriali designato dal presidente dell'Associazione provinciale industriali di Genova, sentito il Comitato dell'associazione stessa » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'Associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale Delegazione dell'associazione sindacale Intersind ».

(È approvato).

Art. 3.

Alla lettera *t*) dell'articolo 8 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, le parole: « al ruolo organico del personale » sono sostituite dalle seguenti: « al ruolo organico, allo stato giuridico e al trattamento economico del personale ».

(È approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 32 del regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, è sostituito dal seguente: « Per riscontrare la regolarità nei riguardi tecnici, nonchè la esattezza nei riguardi contabili e l'ammissibilità nei rapporti del bilancio dei progetti e di tutti i conti, il Consorzio ha, rispettivamente, due revisori tecnici e cinque revisori dei conti che controfirmano gli atti presentati dal Comitato ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente: « Dei cinque revisori dei conti, uno è scelto dall'assemblea del Consorzio fra quelli dei suoi membri che non fanno parte del Comitato; uno è nominato dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale di qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; uno è nominato dal Ministro della marina mercantile tra i funzionari della qualifica anzidetta; uno è nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica fra i funzionari della qualifica anzidetta e l'altro è l'intendente di finanza di Genova ».

(È approvato).

Art. 5.

Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministro della marina mercantile, saranno stabiliti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale del Consorzio autonomo del porto di Genova.

In attesa dell'entrata in vigore del predetto regolamento, gli eventuali provvedimenti del Consorzio, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed innovanti la situazione in atto in materia di trattamento economico di attività e di quiescenza a favore del personale dipendente, saranno sottoposti all'approvazione del Ministro della marina mercantile.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2051), d'iniziativa dei deputati Ianniello ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni », d'iniziativa dei deputati Ianniello, Gava, Allocca, Boffardi Ines, Borra, Cortese, Mancini Vincenzo, Pisicchio e Berloffa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge, approvato dalla 10^a Commissione permanente della Camera nella seduta del 10 aprile 1975, ha ricevuto il parere favorevole delle Commissioni 1^a e 5^a del Senato. Esso intende soltanto costituire un atto di giustizia e di equità nei confronti di una categoria di lavoratori dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che ai sensi della legge n. 1376 del 1965 erano stati assorbiti nel ruolo organico.

Provenienti dalla carriera ausiliaria, essi avevano svolto le mansioni superiori, ma non avevano avuto il relativo riconoscimento. Vennero, quindi, assorbiti con il conferimento della qualifica di ufficiale di terza classe; ma nonostante tale inquadramento, quale ormai spettava loro di diritto, il servizio accumulato negli anni immediatamente precedenti non venne loro riconosciuto.

Con il disegno di legge al nostro esame, che consta di due articoli, si intende rendere un atto di giustizia a questi lavoratori cosiddetti ex mansionisti. Non mi resta che pre**—** 1285 **—**

81° Resoconto sten. (14 maggio 1975)

gare la Commisisone di pronunciarsi in senso favorevole nei confronti del provvedimento. Dichiaro aperta la discussione generale.

S A N T O N A S T A S O . Il disegno di legge rappresenta una sanatoria del passato; la categoria di personale interessata si batte da anni per ottenere questo riconoscimento che per motivi vari non le è stato concesso. In realtà in altre occasioni ci si è battuti in questa Commissione affinchè si andasse incontro alle esigenze di questo personale delle Poste: motivi di bilancio ne hanno impedito la realizzazione.

Ci fa piacere constatare che oggi le Commissioni 1^a e 5^a abbiano espresso parere favorevole e che il Tesoro abbia trovato i fondi necessari a soddisfare le attese del personale interessato.

Non posso, pertanto, che dichiararmi favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2051.

CEBRELLI. Il provvedimento che abbiamo in esame è di antichissima data. Fu presentato alla fine della precedente legislatura e ricompare oggi, dopo tre anni. Ciò significa che questo problema è aperto da circa quattro anni. La spiegazione fondamentale di questo travaglio sta nella politica che l'Azienda postale e il Governo hanno condotto nei confronti del personale delle poste e telecomunicazioni, politica basata su provvedimenti parziali, senza una visione organica della materia. Ho già detto in altre occasioni quante e quali siano le diverse fasce, i diversi livelli di collocazione del personale dell'Azienda postale.

Ma, approvando questo provvedimento, si andrebbe incontro ad altri inconvenienti, perchè altre categorie si trovano in condizioni disagiate e altre categorie, di conseguenza, saranno invogliate a rivendicazioni particolari.

In sostanza, approvando questo provvedimento si continuerebbe a percorrere la vecchia strada delle spinte di carattere corporativo. Di questo ci dobbiamo rendere conto.

Sarebbe, invece, necessario che il rappresentante del Governo si impegnasse a una verifica di tutta la situazione del personale dell'Azienda postale in modo che si possa pervenire ad un'organica ed efficiente sistemazione. Soltanto con un impegno di questo tipo il Parlamento può approvare questo provvedimento.

Ripeto, siamo di fronte a un problema che investe l'Azienda poste e telecomunicazioni in quanto tale, nel suo insieme. Aggiungerò che proprio perchè ci troviamo di fronte a un provvedimento che solleva tante perplessità sarebbe stato quanto mai necessario che la discusisone avvenisse in un momento in cui la Commissione potesse essere al completo Mancano molti colleghi che pure avevano sollecitato questo provvedimento: è bene che ciascuno assuma la sua parte di responsabilità.

Per concludere, il nostro Gruppo attende le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, dopo di che assumerà una posizione definitiva in merito al disegno di legge al nostro esame.

Z A C C A R I . Ci troviamo di fronte a un modesto provvedimento che però è molto delicato e perciò crea delle perplessità. La sistemazione doverosa di questa categoria di ex mansionisti può effettivamente provocare delle situazioni difficili e imbarazzanti all'interno dell'Amministrazione. Infatti, le stesse provvidenze che oggi diamo agli ex mansionisti potrebbero essere domani invocate da altre categorie.

Non posso perciò non avere delle perplessità in merito all'approvazione del presente disegno di legge. Tuttavia, poichè si tratta di chiudere un problema che si dibatte da tanti anni ormai (come giustamente diceva il senatore Cebrelli, già nella passata legislatura venne presentato un disegno di legge simile), poichè si tratta di un provvedimento alla cui soluzione la competente Commissione della Camera dei deputati ha dato voto favorevole e io voglio pensare che lo abbia dato dopo averlo adeguatamente approfondito, poichè si tratta, infine, di dare serenità ad una benemerita categoria di dipendenti dello Stato, nella speranza che la Amministrazione non debba domani trovarsi 8^a Commissione

81° Resoconto sten. (14 maggio 1975)

in difficoltà, come ha anche accennato nel suo intervento il senatore Cebrelli, se il rappresentante del Governo dichiara il suo assenso, io sono pronto a dare il voto favorevole sollecitato dal relatore.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Devo precisare che il provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione della Camera sin dal dicembre 1974, con una discussione durata diversi mesi; la disamina è stata ampia e approfondita ed evidentemente responsabile, tuttavia riterrei opportuno rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

 $M\ A\ D\ E\ R\ C\ H\ I$. Siamo favorevoli al rinvio.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO